Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) D'ANGELO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CAPOBIANCO ERNESTO

Seduta del 07/02/2019

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 3/2/2012, anticipatamente estinto previa emissione di conteggio estintivo del 18/2/2016, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede la restituzione di *"tutti gli oneri*" pagati anticipatamente per € 760,06.
Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo l'improcedibilità del ricorso, in quanto il reclamo allegato dal ricorrente non risulta pervenuto alla banca, né questi ha dimostrato l'avvenuta ricezione dello stesso, in violazione, dunque, di quanto previsto dalle "*Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari"* (Sezione VI.1. Avvio del procedimento). Richiama la decisione n. 17533/18 del Collegio di Roma e chiede di dichiarare il ricorso improcedibile.

DIRITTO

Preliminarmente, in ordine all'eccepita inammissibilità del ricorso per mancanza o mancata ricezione del preventivo reclamo, il Collegio rileva che il ricorrente, nel modulo ABF, pur dichiarando di aver presentato il reclamo in data 13/2/2018, non allega alcuna evidenza dell'invio e dell'avvenuta consegna dello stesso all'intermediario.

Non risulta pertanto dimostrato dal ricorrente su cui grava, in virtù del principi generali, come già ribadito da questo Arbitro (Coll. Napoli, decisione 48/2013; Coll. Roma, decisione 3747/2016), il relativo onere della prova, che sia stata osservata quella che costituisce una condizione di procedibilità del ricorso all'Arbitro Bancario e Finanziario (cfr. in tal senso, Coll. Roma, decisioni nn. 2233/2015, 8135/15, 6519/17 e Collegio di Napoli, decisione n. 12530/17), a tenore di quanto stabilito dalle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari emanate dalla Banca d'Italia, secondo cui «Il ricorso all'ABF è preceduto da un reclamo preventivo all'intermediario» (sez. VI,§1).
Dalla mancanza del reclamo deriva pertanto l'insussistenza di un presupposto dell'azione alla quale non può che conseguire la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS